



By: [Masterleaf](#) - All Rights

Reserved

Con la n.21714/2012 la Cassazione ribadisce il concetto di “unità produttiva”, che è da considerarsi priva di autonomia se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa. Essa va intesa come ogni articolazione dell’impresa o dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni e servizi dell’impresa, dalla quale è elemento organizzativo (art.2103 del codice civile; art.18, L.300/1970). Sent. Cass. lavoro n. 21714 del 04/12/2012